

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente,
avv. Severino Lodolo, componente e relatore
avv. Anna Fabbro, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 02.11.2022, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Deferimento TFT-SD 7/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: ASD GEMONESE, ASD ARTENIESE, Gianluigi Adotti, Stefano Toniutti, Giorgio Filafarro, Davide Goi, Gabriel De Monte

Il deferimento. Con atto d.d. 12.10.2022, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia i signori Gianluigi Adotti, Stefano Toniutti, Giorgio Filafarro, Davide Goi, Gabriel De Monte, l'ASD GEMONESE e l'ASD ARTENIESE per rispondere delle seguenti rispettive condotte:

1. il sig. **Gianluigi Adotti**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Arteniese: della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che il calciatore sig. Gabriel De Monte, prendesse parte nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Arteniese ai seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato di prima categoria, sebbene fosse tesserato dal 5.10.2020 per la A.S.D. Gemonese: Pagnacco - Arteniese del 26.9.2021, Arteniese - Ragogna del 29.9.2021, Arteniese - Calcio Teor del 3.10.2021, Riviera Arteniese del 9.10.2021, Arteniese - Calcio Colloredo del 16.10.2021, Aurora Buonacquisto - Arteniese del 24.10.2021, Arteniese - Calcio Basiliano del 31.10.2021, Rivolto - Arteniese del 7.11.2021, Arteniese - Mereto Calcio del 14.11.2021, Torreeanese - Arteniese del 21.11.2021, Gonars - Arteniese del 28.11.2021, Arteniese - Rivignano del 5.12.2021, Fulgor - Arteniese dell'8.12.2021, Arteniese - Sedegliano del 12.12.2021, Diana - Arteniese del 19.12.2021, Arteniese - Riviera del 12.3.2022, Colloredo - Arteniese del 19.3.2022, Arteniese - Aurora Buonacquisto del 27.3.2022, Basiliano - Arteniese del 3.4.2022, Arteniese - Rivolto del 10.4.2022, Mereto - Arteniese del 16.4.2022, Teor - Arteniese del 6.3.2022, Arteniese - Pagnacco del 27.2.2022, Ragogna - Arteniese del 19.2.2022, Arteniese - Torreeanese del 24.4.2022 e Rivignano - Arteniese dell'8.5.2022;

2. il sig. **Stefano Toniutti**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Arteniese: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all' art. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di prima categoria, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Arteniese nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Gabriel De Monte, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Arteniese - Ragogna del 29.9.2021, Arteniese - Calcio Teor del 3.10.2021, Riviera - Arteniese del 9.10.2021, Arteniese - Calcio Colloredo del 16.10.2021, Arteniese - Calcio Basiliano del 31.10.2021, Rivolto - Arteniese del 7.11.2021, Arteniese - Mereto Calcio del 14.11.2021, Torreeanese - Arteniese del 21.11.2021, Gonars - Arteniese del 28.11.2021, Arteniese - Rivignano del 5.12.2021, Diana - Arteniese del 19.12.2021, Arteniese - Riviera del 12.3.2022, Colloredo - Arteniese del 19.3.2022, Arteniese - Aurora Buonacquisto del 27.3.2022, Basiliano - Arteniese del 3.4.2022, Arteniese - Rivolto del 10.4.2022, Mereto - Arteniese del 16.4.2022, Teor - Arteniese del 6.3.2022, Arteniese - Pagnacco del 27.2.2022, Ragogna - Arteniese del 19.2.2022 ed Arteniese - Torreeanese del 24.4.2022;

3. il sig. **Giorgio Filafarro**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Arteniese: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,

anche in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Aurora Buonacquisto - Arteniese del 24.10.2021 e Pagnacco - Arteniese del 26.9.2021, entrambe valevoli per il campionato di prima categoria, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla A.S.D. Arteniese nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Gabriel De Monte, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso per tale società;

4. il sig. **Davide Goi**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Arteniese e soggetto che ha svolto la funzione di dirigente accompagnatore: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all' art. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Fulgor – Arteniese dell'8.12.2021 ed Arteniese - Sedegliano del 12.12.2021, entrambe valevoli per il campionato di prima categoria, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Arteniese nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Gabriel De Monte, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso per tale società;

5. il sig. **Gabriel De Monte**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Gemonese: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla ASD Arteniese alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di prima categoria, senza averne titolo poiché tesserato dal 5.10.2020 per la A.S.D. Gemonese: Pagnacco - Arteniese del 26.9.2021, Arteniese - Ragogna del 29.9.2021, Arteniese - Calcio Teor del 3.10.2021, Riviera - Arteniese del 9.10.2021, Arteniese - Calcio Colloredo del 16.10.2021, Aurora Buonacquisto – Arteniese del 24.10.2021, Arteniese – Calcio Basiliano del 31.10.2021, Rivolto – Arteniese del 7.11.2021, Arteniese - Mereto Calcio del 14.11.2021, Torreanese – Arteniese del 21.11.2021, Gonars – Arteniese del 28.11.2021, Arteniese – Rivignano del 5.12.2021, Fulgor – Arteniese dell'8.12.2021, Arteniese – Sedegliano del 12.12.2021, Diana - Arteniese del 19.12.2021, Arteniese – Rivera del 12.3.2022, Colloredo – Arteniese del 19.3.2022, Arteniese – Aurora Buonacquisto del 27.3.2022, Basiliano – Arteniese del 3.4.2022, Arteniese - Rivolto del 10.4.2022, Mereto – Arteniese del 16.4.2022, Teor - Arteniese del 6.3.2022, Arteniese - Pagnacco del 27.2.2022, Ragogna - Arteniese del 19.2.2022, Arteniese - Torreanese del 24.4.2022 e Rivignano – Arteniese dell'8.5.2022;

6. società **A.S.D. ARTENIESE** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gianluigi Adotti, Stefano Toniutti, Giorgio Filaferro, Davide Goi e Gabriel De Monte, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

7. società **A.S.D. GEMONESE** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Gabriel De Monte, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con provvedimento del 12.10.2022 veniva fissata l'udienza del 2.11.2022.

Il dibattimento. Alla riunione del 2.11.2022 dinanzi al TFT comparivano: la Procura Federale in persona del dott. Luca Ricatto, nonché il sig. Gianluigi Adotti, Presidente dell'ASD Arteniese, per sé e quale legale rappresentante della medesima società.

Nessun altro dei deferiti è comparso né ha fatto pervenire memorie difensive.

Preliminarmente il signor **Gianluigi Adotti** chiedeva di poter definire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 CGS, la propria posizione e quella della società da lui presieduta, concordando con il rappresentante della Procura Federale le seguenti sanzioni: inibizione nei confronti di lui per mesi 8 (sanzione base mesi 12); ammenda per la sua società di euro 466,67 (sanzione base euro 700) e punti 7 (sette) di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso (sanzione base punti 10).

Quanto ai deferiti non comparsi il rappresentante della Procura Federale, richiamati gli esiti delle indagini compiute, concludeva per l'affermazione della loro responsabilità in ordine agli illeciti

rispettivamente ascritti e per l'irrogazione delle seguenti sanzioni: quanto a **Stefano TONIUTTI**, inibizione di mesi 10 (dieci); quanto a **Giorgio FILAFERRO**, inibizione di mesi 4 (quattro); quanto a **Davide GOI**, squalifica di 4 (quattro) giornate; quanto a **Gabriel DE MONTE**, squalifica per 15 (quindici) giornate; quanto alla Società **ASD GEMONESE**, ammenda di 400 euro.

La motivazione.

La presente vicenda trae origine dalla segnalazione indirizzata alla Segreteria del Comitato Regionale dal presidente di una società partecipante allo stesso campionato di Prima Cat. cui anche l'ASD Arteniese era iscritta per la stagione sportiva 21-22, il quale – appreso del provvedimento disciplinare adottato dal GS e pubblicato in CU n. 118 d.d 12.05.2022 relativamente alla gara Rivignano/Arteniese (gara data persa all'Arteniese a tavolino per aver nelle file della stessa giocato Gabriel De Monte non tesserato per detta compagine) – esprimeva di essere venuto a conoscenza della partecipazione del **De Monte** ad altre diverse precedenti partite da lui disputate sempre per l'Arteniese in assenza di tesseramento per tale squadra. Ricevuti gli atti, dato avvio alle indagini, raccolta la documentazione del caso e disposta l'audizione dei soggetti ritenuti in grado di fornire informazioni utili a chiarire lo svolgimento dei fatti di cui si discute, la Procura Federale deferiva infine **Gianluigi Adotti, Stefano Toniutti, Giorgio Filafarro, Davide Goi, Gabriel De Monte, l'ASD ARTENIESE e l'ASD GEMONESE** al TFT FVG per rispondere degli illeciti configurati nei capi di incolpazione più sopra riportati.

Tanto premesso, esaminando partitamente le posizioni dei singoli interessati si evidenzia prima di tutto che in sede di indagini il signor **Gianluigi Adotti** ha ammesso i fatti contestatigli, a suo dire peraltro dovuti ad un equivoco insorto per un "*errore di comunicazione*" con un dirigente dell'**ASD Gemonese** per la quale il calciatore **Gabriel De Monte**, contrariamente alle aspettative, aveva tuttavia mantenuto il tesseramento anche per la stagione 2021-2022.

Ritiene dunque il TFT FVG che le richieste di definizione del procedimento ex art. 127 CGS formulate dall'**Adotti** per sé e per l'**ASD Arteniese** possano essere accolte considerando congrue e corrette le sanzioni dallo stesso concordate con il rappresentante della Procura Federale.

Quanto agli altri deferiti va detto che le responsabilità loro ascritte risultano documentalmente provate alla luce delle acquisizioni riguardanti lo storico del calciatore De Monte e i referti delle gare di campionato, puntualmente descritte nelle rispettive incolpazioni, dai quali si ricava che:

- **Gabriel De Monte** ha preso parte (vuoi per aver effettivamente giocato in diverse di esse, vuoi per essere stato comunque inserito in lista) a ben 26 gare (ivi compresa quella già sanzionata dal GS con proprio provvedimento in CU n. 118 del 12.05.2022 dal quale ha poi preso avvio il presente procedimento) nonostante egli fosse tesserato per altra società sportiva (ASD Gemonese);
- **Stefano Toniutti** ha svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore dell'ASD Arteniese in ben 22 gare di campionato (ivi compresa la partita Rivignano/Arteniese in ordine alla quale egli risulta essere stato separatamente sanzionato dal GS col già citato provvedimento) nelle quali il De Monte è stato schierato per l'Arteniese ancorchè non ne avesse titolo;
- **Giorgio Filafarro** ha svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore dell'ASD Arteniese in occasione di 2 gare di campionato nelle quali il De Monte è stato schierato per detta società pur non avendone titolo
- **Davide Goi** ha svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore dell'ASD Arteniese in occasione di 2 gare di campionato nelle quali il De Monte è stato schierato per detta società pur non avendone titolo.

In forza di tali risultanze, a giudizio di questo TFT, devono ritenersi pacificamente provati gli addebiti mossi ai deferiti: al calciatore, non essendo ragionevolmente credibile ch'egli non fosse consapevole del persistere del vincolo con l'ASD Gemonese avendo lui stesso ammesso di non aver sottoscritto alcun documento con chicchessia per il suo trasferimento all'Arteniese (al riguardo si rileva che a norma dell'art. 39 c. 2 NOIF la richiesta di trasferimento ad altra società deve essere sottoscritta anche dal calciatore a ciò interessato); a coloro che hanno svolto funzioni di Dirigente Accompagnatore, in forza degli obblighi e delle responsabilità che chi riveste tale ruolo assume, in virtù delle disposizioni richiamate negli specifici capi di incolpazione, presentando e sottoscrivendo la lista di gara diretta per l'appunto ad attestare la regolarità della posizione dei componenti della propria squadra.

La spinosità e delicatezza della vicenda – vuoi per i rischi anche di carattere patrimoniale (già in altre occasioni segnalati dal TFT) che i responsabili (personalmente) e le loro società corrono (consentendo a chi non può, di prender parte alla gara) in caso di incidenti o infortuni che possano capitare durante gli incontri (sia per danni arrecati ad altri sia per quelli che possa subire lo stesso calciatore che non ha titolo per parteciparvi); vuoi, nello specifico, anche per l'elevato numero di gare alle quali il De Monte ha irregolarmente preso parte – giustificano l'accoglimento delle richieste sanzionatorie formulate dal rappresentante della Procura Federale, fatta eccezione per quel che riguarda il signor **Giorgio Filafferro** nei cui riguardi, avendo egli verosimilmente svolto in maniera del tutto occasionale e solo per due partite le funzioni di Dirigente Accompagnatore dell'ASD Arteniese, appare maggiormente equa e congrua la più contenuta sanzione indicata in dispositivo.

Alla dichiarata responsabilità del calciatore **Gabriel De Monte** consegue l'affermazione della responsabilità oggettiva dell'**ASD Gemonese** (sua società di appartenenza all'epoca dei fatti contestati) nei confronti della quale si appalesa congrua la sanzione pecuniaria richiesta dalla P.F.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al sig. **Gianluigi ADOTTI** dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della inibizione di mesi 8 (otto, sanzione base mesi 12) e dichiara altresì la definizione del procedimento nei confronti dello stesso;
- quanto alla Società **ASD ARTENIESE**, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 466,67 (sanzione base euro 700) e 7 (sette) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso (sanzione base punti 10), alle condizioni di cui all'art. 127, comma 4 CGS;
- quanto a **Stefano TONIUTTI**, commina a suo carico la inibizione di mesi 10 (dieci);
- quanto a **Giorgio FILAFERRO**, commina a suo carico la inibizione di mesi 2 (due);
- quanto a **Davide GOI**, commina a suo carico la squalifica di 4 (quattro) giornate;
- quanto a **Gabriel DE MONTE**, commina a suo carico la squalifica di 15 (quindici) giornate;
- quanto alla Società **ASD GEMONESE**, irroga alla stessa la ammenda di 400 euro.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio la decisione e, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS, la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.